

## CHIARIMENTO N. 15

### Quesito:

In relazione all'art 7.2 del disciplinare Requisiti di capacità economica e finanziaria lotto 1, la stazione appaltante indica un fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a Euro 5.527.060.00.

Si richiede se la cifra indicata sia un refuso, in quanto da normativa vigente (d.Lgs 50/2016 e s.m.i. articolo 83 comma 5) "Il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento".

Poiché il Capitolato indica il valore stimato annuo del lotto 1 in Euro 1.105.412, il valore massimo annuo consentito dalla lex specialis di gara potrebbe essere, in attuazione delle citate norme, al massimo di Euro 2.210.824; né nei documenti di gara è neanche fornita alcuna adeguata motivazione per una eventuale deroga, al fine di individuare una eventuale una soglia più rigorosa, circa una eventuale sussistenza di circostanze relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.

Richiediamo pertanto chiarimenti e la conseguente rettifica della formulazione del citato requisito economico in oggetto, ai fini dell'allineamento con la normativa vigente.

### Risposta

Relativamente al fatturato, si ricorda che la richiesta di un certo ammontare deve essere misurata non in astratto, ma in relazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara, fermo restando il limite massimo del doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

La Stazione appaltante ha quantificato il valore del Lotto 1 per tutto il periodo (5 anni) in € 5.527.060,00, IVA esclusa ed ha associato a tale importo il requisito economico finanziario di pari importo (valore del Lotto uguale al valore del requisito) sulla base delle previsioni del Bando tipo Anac n. 1 motivando la richiesta dello stesso requisito nella determinazione a contrarre.

L'art. 7.3 del disciplinare contiene una disciplina che favorisce la partecipazione che potrà essere garantita comunque con il ricorso ai classici istituti previsti dal codice (es. RTI, avvalimento, etc.).